



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Torino, 8 dicembre 2015

Chiar.ma
Prof.ssa Cristina MOSSO
Coordinatrice Scuola di Dottorato
in Scienze Umane e Sociali

Chiar.mo
Prof. Guido BOFFETTA
Coordinatore Scuola di Dottorato
in Scienze Naturali

Preg.mo
Dott. Marco DEGANI
Dirigente dell'Area Ricerca Unito

O G G E T T O: Proroga del periodo di studio dei dottorandi per motivate esigenze di studio e di ricerca - Vs. richiesta in data 20 novembre 2015 – P a r e r e

Nel 2013 è entrato in vigore il d.M. 8 febbraio 2013 n. 45, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.

L'Università degli Studi di Torino ha conseguentemente provveduto alla revisione del proprio Regolamento sui dottorati di ricerca (adottato con D.R. n. 1419 del 24.03.2014) in ragione delle previsioni normative del richiamato decreto ministeriale. Il testo vigente per l'Ateneo è oggi contenuto nel D.R. n. 1324 del 17.04.2015, Revisione del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino (ai sensi del dM 45/2013).

Né il decreto ministeriale, né il nuovo Regolamento di Ateneo disciplinano la proroga che il Collegio di dottorato, analogamente alla disciplina previgente, può concedere per il periodo massimo di un anno rispetto alla durata legale del corso di tre anni, in relazione a motivate esigenze di ricerca del dottorando.

Dovendo quindi procedere ad affrontare il quesito posto con gli ordinari canoni ermeneutici, in difetto di interpretazione letterale soccorre quella sistematica e quella teleologica.

L'art. 6, comma 1, del d.M. n. 45 del 2013, cit. afferma che "[i] corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni": la disposizione non prevede in alcun modo una durata *massima* del dottorato stesso. Analogamente dispone l'art. 23 del Regolamento di Ateneo, salve le eccezioni previste all'art. 28, riferite al raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione mediche.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'art. 8, comma 6, dello stesso d.M. n. 45 del 2013 non prevede alcun divieto di proroga per i dottorandi che ne facessero richiesta *prima* della consegna della tesi, essendo la stessa disposizione normativa dedicata alla disciplina della consegna, valutazione e accettazione della tesi di dottorato, insieme all'eventuale rinvio *dopo* la consegna della stessa dettata da un parere dei valutatori “per un periodo non superiore a sei mesi” nel caso in cui ritenessero “necessarie significative integrazioni o correzioni”. Analogamente dispone l'art. 29, comma 4, del Regolamento di Ateneo cit.

Dalle disposizioni normative richiamate si evince che la nuova disciplina dei corsi di dottorato non è ostativa alla proroga concessa nei termini di cui sopra, rivelandosi anzi la proroga come istituto indispensabile rispetto ai dottorati in cotutela, gestiti con istituzioni straniere che assegnano al corso di dottorato una durata quadriennale.

In senso contrario all'interpretazione appena fornita, si deve ricordare che le FAQ ministeriali relative al d.M. n. 45 del 2013 danno risposta negativa al quesito riferito alla possibilità per il Collegio di dottorato di concedere proroghe *prima* della consegna della tesi, senza che però l'art.8, comma 6, cit. preveda esplicitamente alcuna specifica limitazione alla facoltà di concedere proroghe. In disparte l'approfondimento sulla questione della rilevanza giuridica delle FAQ, si può affermare la loro assimilazione a circolare ministeriale interpretativa. Atteso che la FAQ in questione non trova conforto né fondamento nel testo del d.M. n. 45 del 2013, cit., non può la medesima risposta integrare il dettato normativo, peraltro in via contraria rispetto al sistema normativo in cui si inserisce, non assurgendo la stessa risposta alle “FAQ” a fonte del diritto (da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. trib., 5 marzo 2014, n. 5137).

L'orientamento favorevole alla proroga, qui accolto, è peraltro seguito da numerosi altri Atenei italiani, sulla scorta dell'interpretazione sistematica fornita.

Si ritiene quindi che i Collegi di dottorato, afferenti alle Scuole richiedenti, siano legittimati a deliberare legittimamente la concessione della proroga, per le esigenze sopra ricordate e nei termini indicati, ove documentata da esigenze di ricerca.

A sostegno e in via conclusiva, si concorda con i richiedenti nel ricordare che il dottorato è il più alto titolo di studio rilasciato nell'ambito del sistema universitario nazionale, sicché il conseguimento del titolo può essere legato ad un percorso di studio, di cui il Collegio si fa garante, nei limiti della discrezionalità al medesimo organo riconosciuta, riguardo alla determinazione del momento in cui il candidato deve essere ammesso all'esame finale.

In tali termini si ritiene di rispondere favorevolmente al quesito posto, rimanendo comunque a disposizione per qualsiasi integrazione e/o chiarimento si rendessero necessari.

(Prof. Sergio FOÀ)